Raccolta N.ro 11,301
Allegato "E"

STATUTO

"Comunità Assisana per la Neutralità e la Transizione Inclusiva e COndivisa"

COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1) COSTITUZIONE

È costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. n. 117/2017 (d'ora in avanti anche Codice del Terzo Settore o CTS) e successive modifiche, l'Associazione riconosciuta denominata: "Comunità Assisana per la Neutralità e la Transizione Inclusiva e COndivisa ENTE DEL TERZO SETTORE", in sigla denominata "CANTICO ETS". L'acronimo "ETS" potrà e dovrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. 117/20147, delle relative norme di attuazione, della legge regionale, delle particolari norme che disciplinano l'esercizio delle attività di cui al successivo articolo 4 (tra cui il D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199), oltre che dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo Statuto vincola gli aderenti alla sua osservanza; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'Associazione stessa ed è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

L'associazione costituisce Comunità Energetica Rinnovabile (d'ora in avanti anche C.E.R) ai sensi delle deliberazioni ARERA 318/2020 fino alla 727/2002 e della relativa normativa applicabile (come in seguito meglio definita).

ART. 2) SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede legale nel territorio del Comune di Assisi all'indirizzo comunicato dal Consiglio Direttivo agli uffici competenti, ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera del Consiglio Direttivo sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale nell'ambito del Comune, deliberata dal Consiglio Direttivo non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3) ASSENZA SCOPO DI LUCRO-DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati

esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Non costituisce distribuzione di utili, neppure in via indiretta, la corresponsione degli incentivi di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414 (Decreto CACER), ovvero ricavi di vendita dagli impianti a fonti rinnovabili detenuti dall'associazione. Tale corresponsione costituisce oggetto dell'attività di interesse generale e rientra nella fornitura dei benefici ambientali, economici e sociali ai membri dell'associazione ai sensi dell'art. 42bis, comma 3, lett. c) del DL 162/2019.

ART. 4) FINALITÀ

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o di più attività di interesse generale di cui all'art 5 del D. Lgs. 117/2017, avvalendosi anche di prestazioni di lavoro retribuito e/o dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
Nello specifico l'Associazione ha come scopo principale quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera la comunità.
Per il conseguimento delle proprie finalità l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, attività rientranti nel seguente settore di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1, lett. e) del D.Lgs n. 117/2017:
- interventi e servizi finalizzati alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e successive modifiche o integrazioni.

Più precisamente, l'Associazione ha come oggetto principale quello di costituire una comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, del D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, del decreto ministeriale 7 dicembre 2023, n. 414 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), delle "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" GSE di cui all'Allegato 1 del D.D. del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 23 febbraio 2024, n. 22 e delle relative disposizioni attuative nonché di svolgere tutte le attività da queste consentite.
L'obiettivo principale dell'Associazione è quello di fornire, come comunità energetica rinnovabile, benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici dei soci all'interno degli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'art. 42bis, del

DL 162/2019 e delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001. L'energia auto prodotta dalla comunità verrà utilizzata prioritariamente per la condivisione con i suoi membri.
A titolo indicativo e non esaustivo, ai fini di quanto sopra, l'Associazione potrà svolgere le seguenti specifiche attività rientranti negli ambiti di attività di interesse generale sopra riportati:
- produrre, consumare, immagazzinare, acquistare e vendere energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque nella disponibilità della Comunità ai sensi dell'Allegato A alla delibera ARERA 27 dicembre 2022 n.727/2022/R/eel, del D.M. MASE n. 414/2023, delle "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" GSE di cui all'Allegato 1 del D.D. del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 23 febbraio 2024, n. 22, dai futuri provvedimenti previsti in attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 8 dicembre 2021, n. 199 nonché con il convenzionamento di impianti a fonti rinnovabili di associati della Associazione o di soggetti terzi;
- organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile immessa in rete dalle unità di produzione detenute che, ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. n. 199/2021, risultano nella disponibilità e sotto il controllo della comunità in relazione all'energia elettrica immessa in rete;
- richiedere l'accesso al contributo in conto capitale previsto dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2. del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Titolo III del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414;
- richiedere l'accesso al servizio di autoconsumo diffuso di cui al Titolo II del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 dicembre 2023, n. 414;
- monitorare la produzione e consumi dei propri membri/soci con finalità di verifica e rendicontazione;
- accedere agli incentivi e ai rimborsi connessi alla condivisione dell'energia tra i membri/soci;
- ripartire gli incentivi e i rimborsi connessi alla condivisione dell'energia tra i membri/soci al fine di ridurre o compensare i relativi costi energetici, ferma restando la destinazione dell'eventuale importo eccedentario della tariffa premio rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia dell'energia oggetto di incentivazione definito all'Allegato 1 del decreto 414/2023, che sarà destinato ai soli consumatori membri/soci della CER diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti

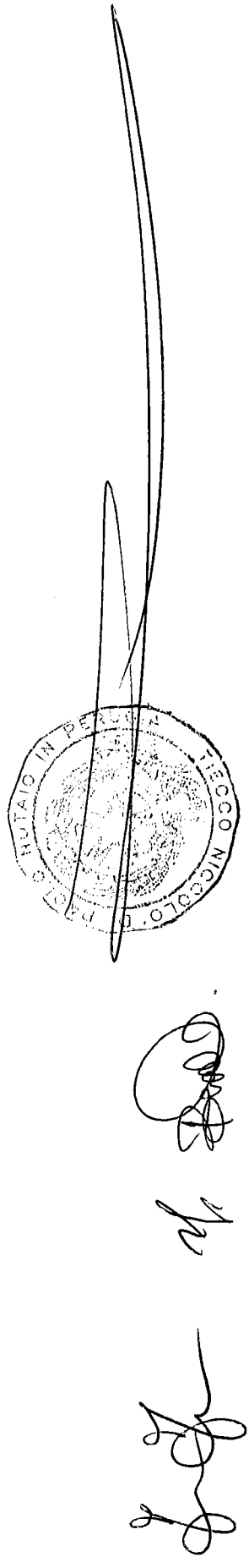

per la condivisione;
- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica, servizi energetici, servizi di ricarica di veicoli elettrici e di mobilità elettrica, servizi ancillari per la rete elettrica, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione.

Fermo restando i requisiti previsti per i soci di cui all'art. 7, le attività di cui sopra saranno svolte in via esclusiva all'interno del territorio del Comune di Assisi e dei Comuni limitrofi confinanti. La CER può gestire più configurazioni per l'autoconsumo diffuso situate all'interno delle cabine di distribuzione primarie di pertinenza del Comune di Assisi.

In base alle norme vigenti e a quanto definito dall'ARERA, la CER, caratterizzata da un unico Statuto, può identificare una pluralità di sottoinsiemi, ciascuno afferente a un'area sottesa a una cabina di trasformazione e distribuzione primaria della rete elettrica nazionale, per la valorizzazione dell'autoconsumo, definiti "configurazioni". Ciascuna configurazione deve essere costituita almeno da un produttore di energia da fonte rinnovabile e da un cliente finale (consumatore), così come previsto dalla normativa vigente. Pertanto, la CER è intesa come un'unica comunità energetica che può realizzare diverse configurazioni per l'autoconsumo diffuso.

Nell'ambito delle proprie finalità l'Associazione svolge altresì attività rientranti nei seguenti ulteriori settori di interesse generale di cui all'art 5, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017:
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della

pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati.

Negli ambiti di cui sopra e, secondo quanto stabilito dall'assemblea dei soci, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione promuoverà programmi ed azioni quali:

a. contrasto alla povertà energetica;
b. promozione e attuazione di interventi di efficientamento energetico, di domotica e ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
c. produzione di energia rinnovabile, tra cui anche quelle dirette alla promozione e produzione di altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri;
d. promozione della mobilità sostenibile;
e. adattamento e resilienza ai cambiamenti climatici;
f. organizzazione, partecipazione e gestione ad eventi di pubblica diffusione e promozione dell'attività della CER anche attraverso la diffusione dei risultati;
g. eventi ed altre iniziative in collaborazione con altri organismi, con enti privati e pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività dell'Associazione;
h. supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;
i. accesso a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazioni e fornitura di servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o distribuzione compatibilmente con la normativa vigente;
j. l'avvio e la stipula di protocolli d'intesa con le scuole del territorio volti a sensibilizzare gli studenti sulle modalità di utilizzo dell'energia per la riduzione della povertà energetica e sociale;
k. il finanziamento di progetti di riqualificazione energetica o ambientale nel territorio;
l. la realizzazione di programmi formativi e di laboratori

didattici rivolti a cittadini, scuole e imprese, finalizzati alla diffusione della cultura dell'energia sostenibile, dell'efficienza energetica e dell'adozione di tecnologie innovative;
m. la promozione di iniziative che integrino la sostenibilità energetica con la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, come interventi di efficientamento energetico su edifici storici, eventi in siti culturali alimentati da energia rinnovabile.
L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopra riportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Fermo restando che non potranno essere svolte attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili.
Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.
Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, ivi compresa l'acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità immobiliari e finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie.
L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.
In questo senso l'Associazione può quindi anche percepire incentivi, ivi comprese le detassazioni fiscali ai sensi dell'art 119 del DL 34/2020 e dell'art. 16bis del DPR 917/86.
L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso nell'articolo 3, comma 2, lettera g) del decreto ministeriale 7 dicembre 2023, n. 414, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), nelle percentuali stabilite nell'Appendice B dell'Allegato 1 "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" al D.D. del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 23 febbraio 2024, n. 22, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.
I criteri, le modalità di utilizzo e di destinazione degli incentivi di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 2023, n.

414 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) sono disciplinati in un apposito Regolamento di cui all'art. 30 approvato ai sensi dell'art. 13 lett. f).
L'Associazione si impegna a destinare almeno il 50% della quota dell'incentivo riservato alla C.E.R. per il suo funzionamento e stabilita dal Regolamento di cui all'art. 30 (da calcolare al netto delle spese di gestione ordinaria) alla promozione e realizzazione di progetti pubblici e/o di comprovata utilità sociale o ambientale da sviluppare nei territori in cui si trovano gli impianti della Comunità Energetica, tenendo allo scopo conto dei progetti proposti dall'Amministrazione Comunale di Assisi.
L'Associazione è autonoma ed è effettivamente controllata dai soci.
L'adesione all'Associazione è aperta e volontaria.
L'Associazione può avvalersi di consulenti e fornitori terzi.
L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ASSOCIATI - VOLONTARI - LAVORO RETRIBUITO

ART. 5) VOLONTARI

L'Associazione si potrà anche avvalere delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea degli associati. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.
L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 6) LAVORO RETRIBUITO

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, di propri associati o di terzi, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 17, comma 5, del D.Lgs. 117 del 3 Luglio 2017, nei limiti e nelle forme previste dal Codice del Terzo

Settore con particolare riferimento all'art. 16.

ART. 7) AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche e i soggetti di diritto o Enti che ai sensi di legge possano essere soci. Sono quindi ammessi come associati le persone fisiche, PMI, (associazioni) con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica, secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, numero 196 che sono situate nel territorio del Comune di Assisi o nei comuni limitrofi confinanti, rientranti comunque nell'area servita dalle cabine di distribuzione primarie del Comune di Assisi. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Trova applicazione l'art 4 comma 2, del D.Lgs 117/2017 per quanto riguarda i limiti alla partecipazione dei soggetti riconducibili tra le amministrazioni pubbliche nonché degli altri enti richiamati dalla medesima normativa.

Nell'Associazione non possono essere disposte limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

La partecipazione all'Associazione non può costituire l'attività commerciale ed industriale principale degli associati; è necessario quindi che il codice ATECO prevalente dell'impresa sia diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00.

La qualifica di associato è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea, secondo le modalità di cui all'art. 9.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Sono soci produttori i soggetti che hanno la titolarità o la disponibilità di uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, connessi alla rete di distribuzione dopo la costituzione della CER e che condividono le immissioni di energia all'interno della Comunità Energetica.

Sono soci consumatori i soggetti che hanno la titolarità di un punto di connessione dell'unità di consumo. L'energia elettrica prelevata dai consumatori contribuisce al calcolo dell'energia condivisa all'interno della CER. Possono essere soci consumatori anche quei clienti finali che possiedono un impianto di produzione allacciato prima della costituzione

della CER. In questo caso, l'energia immessa dal consumatore non sarà inclusa nel calcolo dell'energia condivisa.
Un socio può avere sia la qualifica di consumatore, sia quella di produttore, in questo caso si definisce prosumer. Il prosumer è quindi un soggetto, sia persona fisica sia giuridica, che ricopre contemporaneamente il ruolo di consumatore che di produttore. Produce energia elettrica e la utilizza per il proprio fabbisogno, beneficiando dell'autoconsumo fisico. L'energia prodotta in eccesso rispetto al consumo viene immessa nella rete pubblica e può essere valorizzata. Sia l'energia prelevata sia quella immessa dal prosumer contribuiscono al calcolo dell'energia condivisa all'interno della CER. L'impianto del prosumer deve essere allacciato dopo la costituzione della CER.
Inoltre, possono essere soci della CER anche soggetti non facenti parte delle configurazioni per le quali viene richiesto l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso.

ART. 8) DIRITTI-DOVERI ASSOCIATI

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare, il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.
Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.
Gli associati mantengono i propri diritti come clienti finali ai sensi della regolamentazione in materia di energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica.
Tutti gli associati hanno diritto a:
- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare all'assemblea con diritto di voto;
- consultare i libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a proprie spese;
- mantenere i propri diritti come clienti finali, ai sensi della regolamentazione in materia di energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica;
- ricevere dalla CER i benefici relativi all'energia elettrica condivisa, ai sensi del Regolamento di cui all'art. 30, al netto delle spese sostenute dalla CER;

- revocare la propria partecipazione ad una configurazione, dandone comunicazione scritta secondo le modalità indicate nel Regolamento di cui all'art. 30.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno 3 mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Per le persone giuridiche, il diritto di voto e alla partecipazione alle cariche sociali è esercitato dal legale rappresentante o da persona da questi delegata.

Le prestazioni fornite dagli associati sono di norma e comunque prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese sostenute ed autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni, nonché di versare le eventuali quote associative e gli eventuali contributi stabiliti dall'Assemblea per la realizzazione delle attività dell'Associazione.

Gli associati danno mandato alla Associazione, individuando la stessa come Referente di cui al punto 1.1.1. e 1.2.2.1. delle "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" GSE di cui all'Allegato 1 del D.D. del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 23 febbraio 2024, n. 22, ai fini della richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa secondo quanto previsto dall'Allegato A alla delibera ARERA 27 dicembre 2022 n. 727/2022/R/eel, dalle "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" GSE di cui sopra, dal Decreto legislativo 8 dicembre 2021, n. 199 nonché dai futuri provvedimenti previsti in attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 8 dicembre 2021, n. 199.

Fermo restando quanto sopra, i soci definiscono in appositi regolamenti i termini e le modalità di revoca del mandato all'Associazione per lo svolgimento del ruolo nonché i criteri e le modalità di individuazione di un nuovo Referente.

ART. 9) MODALITÀ AMMISSIONE ASSOCIATO

Per essere ammessi come associato è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo e-mail cui ricevere tutte le comunicazioni sociali;

b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali;

c. dichiarare di essere residenti o operanti nel territorio del Comune di Assisi o nei comuni limitrofi confinanti, rientranti comunque nell'area servita dalle cabine di distribuzione primarie del Comune di Assisi.
d. l'eventuale titolarità o la disponibilità di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili;
e. di conferire mandato esclusivo per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, conferendo la delega per il trattamento dei dati afferenti ai propri consumi di energia elettrica;
f. di condividere gli scopi sociali descritti nei precedenti Articoli;
g. di accettare il presente Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni già assunte da parte degli organi sociali.
È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, nella prima seduta utile, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, basati sui requisiti richiesti per la partecipazione all'Associazione, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.
In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 10) QUOTA ASSOCIATIVA

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo per coprire i costi di funzionamento dell'Associazione ed eventualmente gli investimenti della stessa, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di associato per morosità.

ART. 11) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione nonché per causa di morte in caso di persone fisiche, liquidazione o scioglimento per le persone giuridiche e/o enti.
Gli associati possono recedere in ogni momento e uscire dall'Associazione, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.
L'associato che non intenda continuare a far parte

dell'Associazione, può recedere dalla stessa dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con un preavviso di 30 giorni mediante PEC, lettera raccomandata o altra modalità che assicurino l'avvenuta ricezione.
Il recesso dell'associato ha effetto dalla data indicata dall'associato nel rispetto del preavviso indicato, può avvenire in qualsiasi momento ed è a titolo gratuito.
Le quote associative non saranno rimborsate e gli eventuali finanziamenti conferiti rimarranno in essere ai termini e condizioni pattuiti, salvo che l'associazione deliberi diversamente. La perdita della qualifica di associato non dà diritto alla restituzione delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo versati, né ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune.
È causa di esclusione dall'associazione la perdita dei requisiti stabiliti all'art. 7 del presente Statuto.
Gli associati sono tenuti a comunicare immediatamente all'Associazione il venir meno dei requisiti. Indipendentemente dall'esclusione dall'Associazione, con il venir meno dei requisiti per essere parte di comunità energetiche rinnovabili ai sensi della disciplina vigente, viene meno sia il rapporto associativo che qualsiasi beneficio connesso.
L'esclusione può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui l'associato:
- danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;
- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi associativi.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che all'associato sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni. L'interessato può proporre ricorso all'Assemblea degli associati, che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio Direttivo.
La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.
L'associato receduto, escluso e decaduto non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 12) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci;
- Comitato etico scientifico, ove nominato.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito, ad eccezione di quella di membro dell'Organo di Controllo e di Revisore. Ai titolari delle cariche può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute.

Qualora per le cariche sociali siano individuati soci con personalità giuridica, le funzioni sono assunte dal legale rappresentante o da persona dallo stesso delegato.

Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti degli associati. Per ricoprire le cariche sociali è necessario essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa sui contratti pubblici e anticorruzione, ad esempio di non versare in nessuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 94 del D. Lgs 36/2023.

ART. 13) ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZE INDEROGABILI

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 25 del D. Lgs. n. 117/2017

All'assemblea ordinaria degli associati spettano i seguenti compiti:

a. discutere e deliberare sui bilanci (bilancio consuntivo, e, se presenti, bilancio preventivo e bilancio sociale) e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;

b. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo dell'associazione, determinandone previamente il numero e deliberando se nominare anche le cariche associative o demandare questo compito allo stesso Consiglio come stabilito dall'ultimo comma del successivo art. 17;

c. eleggere e revocare, se presenti, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale ed eventuali altri organi sociali;

d. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;

e. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

f. delibera sull'approvazione e la modifica del Regolamento di cui all'art 30;

g. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli

organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
h. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dagli associati espulsi e su eventuali ricorsi di aspiranti associati non ammessi;
i. deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere.
Per quanto non espressamente previsto si applica in ogni caso l'art. 25 del Codice del Terzo Settore.
All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:
a. deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione;
b. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

ART. 14) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo, da almeno 1/10 (un decimo) degli associati regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo.
La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina a sua volta fra gli associati un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.
Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 15) VALIDITÀ E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA ASSOCIATI

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 Cod. Civ..
Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce

all'avviso di convocazione.
Ciascun associato può rappresentare, oltre a sé stesso, sino ad un massimo di altri due associati.
Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.
L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di associati intervenuti.
L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (trequarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione.
L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 31 del presente statuto.
L'Assemblea degli associati si può riunire anche in video-conferenza conformemente a quanto previsto dal successivo art. 25.
In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati nonché tutti i membri degli organi dell'associazione.

ART. 16) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.
Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del Codice civile.

ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 fino a un massimo di 11 membri, in ogni caso dispari, nominati dall'Assemblea Ordinaria, di cui (in conformità a quanto previsto dall'art. 26 comma 5 del codice terzo settore) 2 (ovvero 3 nel caso in cui il numero dei membri sia superiore a 5) nominati dal Comune di Assisi.
I membri del Consiglio Direttivo diversi da quelli nominati dal Comune di Assisi e di quelli rappresentanti gli Enti privati devono essere residenti (se persone fisiche) ovvero avere sede legale (se imprese) nel territorio del Comune di Assisi.
Il consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i relativi membri sono rieleggibili.
La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici

associati. Si applica l'art. 2382 del Codice civile. I membri del Consiglio sono rieleggibili.
Il primo Consiglio Direttivo viene nominato in sede di costituzione dell'Associazione e la sua composizione è espressione degli associati fondatori.
In caso di dimissioni di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, subentra il primo (e successivi) dei non eletti; il consigliere (o consiglieri) subentrato rimane in carica fino alla naturale scadenza dello stesso Consiglio.
In caso di dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio decade l'intero organo e il Presidente deve convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo.
In occasione di ogni elezione del Consiglio, l'Assemblea degli associati ne delibera preliminarmente il numero e nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente (ed eventualmente) il Segretario e il Tesoriere, salvo che tali cariche siano state già attribuite dall'assemblea in sede di nomina.

ART. 18) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta a semestre e comunque ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.
Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.
Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo (qualora istituito).
Il Consiglio Direttivo si può riunire anche in video-conferenza conformemente a quanto previsto dal successivo art. 25.

ART. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo:
a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto;

b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
d. predispone la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;
e. predispone il Regolamento, di cui all'art 30, da sottoporre all'assemblea;
f. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
g. delibera sulle Convenzioni con la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 55-56 del CTS e su ogni altro contratto, accordo, progetto stipulato con Enti Pubblici;
h. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
i. delibera circa l'ammissione e l'espulsione degli associati (salvo ricorso dell'interessato all'assemblea degli associati);
j. determina l'ammontare delle quote annue associative sulle modalità di versamento delle quote associative;
k. procede all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario. In caso di necessità, verifica la permanenza dei requisiti suddetti;
l. delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
m. approva gli accordi, comunque denominati, di messa a disposizione degli impianti di produzione, secondo quanto stabilito dal Regolamento di cui all'art.30;
n. delibera sull'eventuale partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate (anche mediante partecipazione ad Associazione Temporanee di Impresa o ad Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di rete, o altre modalità similari;
o. conferisce eventuali mandati o incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
p. ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
q. nomina un Comitato etico-scientifico, avente funzioni consultive a supporto
dell'Associazione;
r. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 20) CONVOCAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei membri e comunque almeno una volta ogni sei

mesi.
La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportune rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vicepresidente.

ART. 21) PRESIDENTE - RAPPRESENTANZA LEGALE

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.
In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo regionale.
In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vicepresidente in ogni sua attribuzione.
La specifica variazione sul RUNTS costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.
Il Presidente è il soggetto delegato (referente) responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa. Ad esso è dato mandato, da parte dei membri della comunità energetica, per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, per la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il GSE, nonché per lo svolgimento di tutti i compiti e l'assunzione di tutte le responsabilità ai sensi della normativa applicabile.

ART. 22) IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il Segretario (eventualmente nominato) cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.
Il Tesoriere (eventualmente nominato) tiene aggiornata la

contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 23) L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non associate.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni, che possono svolgersi anche in video-conferenza conformemente a quanto indicato nel successivo art. 24.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare la revisione legale dei conti, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, co. 1 del CTS o se facoltativamente tale funzione sia attribuita dall'assemblea degli associati. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Esso esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e gli altri compiti e funzioni secondo il disposto dell'art. 30, co. 7 del CTS.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017.

Con riferimento alla revisione legale dei conti si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

ART. 24) COMITATO ETICO SCIENTIFICO

Il Comitato Etico Scientifico è un organo consultivo

eventualmente istituito nell'ambito delle finalità di cui all'art. 4 per supportare gli organi dell'associazione con proposte, valutazioni, studi di natura tecnica, scientifica ed etica.
Il Comitato è composto da un minimo di 3 fino a un massimo di 5 membri, nominati dall'assemblea su proposta del consiglio direttivo, scelti tra persone dotate di specifiche competenze e/o adeguati profili.
Il Comitato può essere composto da soci ovvero da membri esterni all'associazione, e ha durata triennale.
L'attività dei membri del Comitato è svolta a titolo volontario; agli stessi può essere riconosciuto solo un rimborso spese nell'ambito del regolamento di cui all'art. 5.

ART. 25) RIUNIONI DI TUTTI GLI ORGANI SOCIALI IN VIDEO-CONFERENZA

Le riunioni di tutti gli organi dell'Associazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti.
In tal caso, è necessario che:
a. sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi dell'adunanza;
c. sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
d. vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati o le modalità di collegamento, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è presente il Presidente.
Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 26) IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
a. dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di

bilancio;
c. dal fondo di dotazione costituito ai sensi dell'art 22 del D Lgs. 117/2017
Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
a. dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
b. dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti (tra cui quelli finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzato nell'ambito dei fini statutari, ivi compresi gli incentivi previsti per gli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalle Comunità Energetiche e le detrazioni fiscali, con esclusione di quelli incompatibili con la configurazione di Comunità Energetica Rinnovabile);
d. dalle rendite del patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
e. da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
f. contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni (tra cui quelli derivanti dall'attività di produzione e della condivisione dell'energia elettrica rinnovabile dagli impianti a fonti rinnovabili/unità di produzione detenute dall'associazione e/o che rilevano per le configurazioni con i suoi membri, e la restituzione dei benefici ed incentivi spettanti alle Comunità Energetiche Rinnovabili);
g. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
h. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione;
i. proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.

ART. 27) QUOTE ASSOCIATIVE

Le somme versate a titolo di quote annuali di adesione all'Associazione, ovvero di quote straordinarie o supplementari, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.
Sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo

sociale per tutto l'anno sociale in corso.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 28) I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEGLI ASSOCIATI

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati;
- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili dall'associato che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 29) IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria degli associati entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, le rendite, i proventi e le entrate siano inferiori a 300.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Se vengono superati i limiti di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore - o se facoltativamente deliberato dai propri organi - l'Associazione elabora ed approva il bilancio sociale secondo tempi e modalità già previste per il bilancio ordinario di esercizio. Si applica integralmente in questo caso l'art. 14 del Codice del Terzo Settore.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

ART. 30) REGOLAMENTO INTERNO CER

Il Regolamento interno della CER individua analiticamente le responsabilità del soggetto referente, disciplina i criteri e le modalità di utilizzo e destinazione degli importi di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 2023, n. 414 del Ministero dell'Ambienta e della Sicurezza Energetica (MASE), nonché degli ulteriori importi che dovessero essere riconosciuti alla Comunità Energetica Rinnovabile dai provvedimenti attuativi previsti dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001 o per la destinazione degli importi stessi a iniziative di carattere sociale e a tutela della povertà energetica o per la riqualificazione ambientale o il sostegno sociale nell'area della comunità, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili in cui il produttore sia la Comunità Energetica, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità, ma gestiti come produttore da soggetto terzo o un associato della Comunità Energetica, secondo quanto previsto dall'Allegato A alla delibera ARERA 27 dicembre 2022 n. 727/2022/R/eel.

Inoltre, disciplina nel dettaglio le modalità di ingresso e uscita degli associati da ogni configurazione, nel rispetto dei principi statutari previsti nei precedenti articoli.

Possono essere previsti regolamenti specifici per ogni configurazione che disciplinano il funzionamento operativo ed il suo rapporto con la CER, nel rispetto dei principi statutari previsti nei precedenti articoli e di quanto in proposito statuito dal Regolamento di cui dall'art. 30.

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE PATRIMONIO AD ALTRI ETS

ART. 31) LO SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 32) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo

dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 33) RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni e alla normativa sulle Comunità Energetiche Rinnovabili.

FIRMA
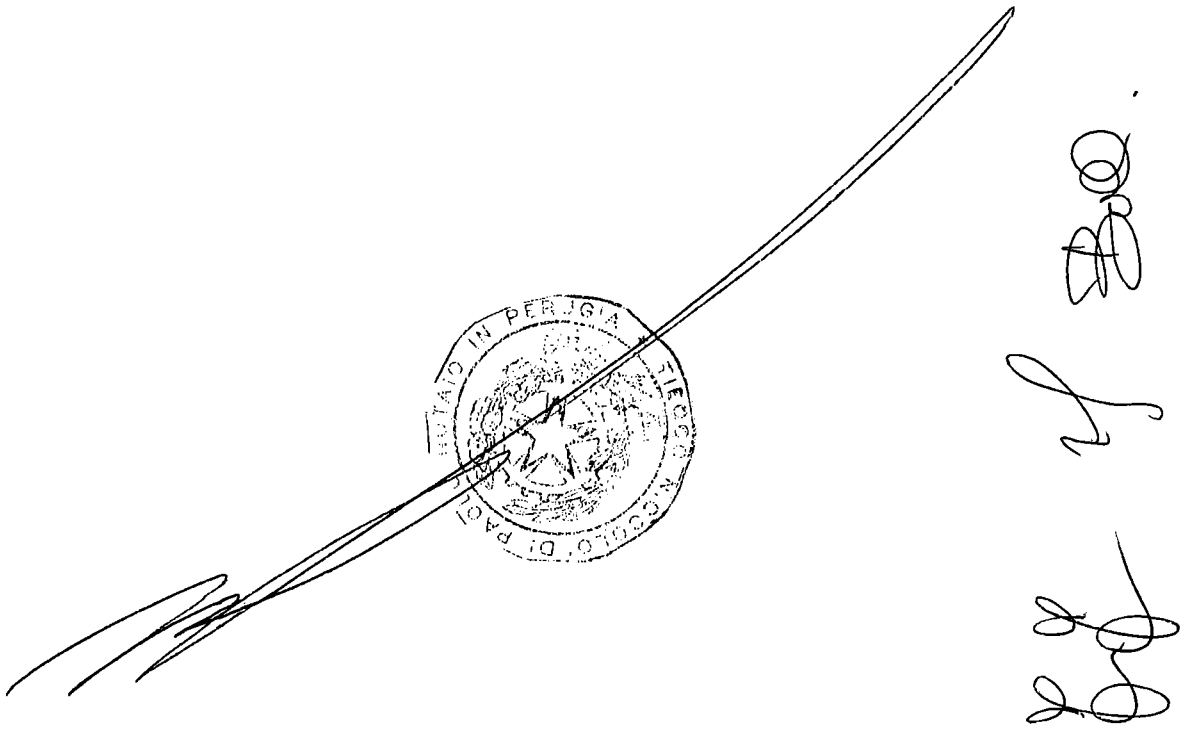
(di tutti i soci Fondatori)